

Il versamento diretto dell'assegno periodico di mantenimento al figlio maggiorenne non economicamente autonomo: un diritto negato

*Carlo Maria Pisana**

Breviter: La norma di cui all'art. 155 *quinquies* c.c., trasfuso nel vigente art. 337 *septies* c.c., sebbene abbia compiuto 18 anni e sia pertanto maggiorenne, continua a essere tenuta sotto tutela dalla prevalente giurisprudenza, così come continuano a essere indebitamente tenuti sotto "tutela", e talvolta sotto ricatto morale, i figli maggiorenni non economicamente autonomi di coppie separate o divorziate. Il presente articolo analizza i vari aspetti pratici e teorici della applicazione della norma secondo l'orientamento tradizionale e secondo quello emergente, evidenziando infine lo scopo del legislatore, tale quale risultante dagli stessi lavori parlamentari.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La legittimazione processuale - 3. La legittimazione sostanziale - 4. Il versamento a mani del figlio - 5. Lo scopo del legislatore - 6. Conclusione.

1. Introduzione.

La disposizione in esame è stata introdotta, come art. 155 *quinquies* c.c. dalla L. 54/06 sotto la XIV legislatura. Successivamente, senza mutamenti, è stata inserita nell'art. 337 *septies* a seguito della riforma complessiva della filiazione adottata con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

L'art. 337 *septies* comma 1 c.c. vigente così recita:

“Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.

Il comma successivo estende le disposizioni previste in favore dei minorenni anche ai figli maggiorenni “portatori di handicap”.

La norma non sembrerebbe richiedere alcuna interpretazione: nell'ambito dei giudizi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio (*ex art. 337 bis c.c.*), il Giudice, quando ne ricorrono i presupposti, attribuisce al figlio maggiorenne non indipendente economicamente “*il pagamento di un assegno periodico*”, che, salvo diversa determinazione, deve essere versato al figlio stesso. La norma non introduce il diritto al mantenimento in favore del figlio maggiorenne non indipendente.

(*) Avvocato dello Stato.

Tale diritto infatti preesisteva, essendo previsto già dall'art. 147 c.c., nonché dall'art. 30 della Costituzione. In assenza di tale disposizione, il figlio maggiorenni avrebbe potuto comunque adire le vie legali per ottenere il riconoscimento del suo diritto al mantenimento nei confronti del genitore che si fosse sottratto all'adempimento. Essa ne ha voluto semplificare il conseguimento. La disposizione tutela infatti tale diritto, previo accertamento dell'indefettibile requisito dello stato di non indipendenza economica, nel delicato momento della crisi familiare. Il *novum* apportato dalla norma consiste proprio nella possibilità per il Giudice di attribuire tale diritto al suo titolare, in assenza di domanda giudiziaria da parte di questi. Inoltre, ha previsto che in particolari e motivate circostanze il pagamento dell'assegno periodico possa anche non avvenire a mani del figlio. Si pensi alle ipotesi di grave immaturità, talvolta causata proprio dalla conflittualità tra i genitori vissuta nella adolescenza, o di tossicodipendenza, o di condizionamento da parte del genitore convivente o di quello obbligato.

Nelle fattispecie non patologiche, il figlio ha diritto al "pagamento" dell'assegno, da compiersi a lui "direttamente", con esclusione di mediazioni e forme di tutela, che si porrebbero in antitesi con la piena disponibilità dei propri diritti conseguita con la maggiore età, che determina il venire meno della rappresentanza legale dei genitori (*ex art. 320 c.c.*) e della "responsabilità genitoriale" (art. 316 c.c.) e del correlato obbligo di sottostarvi.

Nonostante l'evidenza della lettera della legge, un orientamento tradizionale di giurisprudenza, ancorato ad una visione astorica della famiglia, ha elaborato una ricostruzione, secondo cui sussisterebbe una legittimazione concorrente del figlio e del genitore convivente, il quale sarebbe titolare di un diritto *iure proprio* al versamento dell'assegno. Il figlio potrebbe ottenere il pagamento diretto soltanto a seguito di espressa domanda, secondo taluni anche stragiudiziale, secondo altri addirittura giudiziaria, oppure nel caso di cessazione della coabitazione, non essendo a tale fine sufficiente neanche l'allontanamento dalla casa familiare per ragioni di studio (ipotesi dello studente in Erasmus o fuori sede) e comunque previo intervento di un provvedimento giudiziario attributivo.

2. La legittimazione processuale.

La ricostruzione di diritto pretorio volta a ravvisare una legittimazione processuale concorrente alla domanda giudiziale di contributo al mantenimento sia in capo al figlio maggiorenni, sia del genitore convivente è priva di appiglio nella formulazione della norma. Né potrebbe giustificarsi sulla considerazione che il figlio, seppur divenuto maggiorenni, potrebbe trovarsi nella impossibilità, sia per inesperienza sia per condizionamento morale, di pretendere il corretto adempimento dell'obbligazione di mantenimento nei confronti del genitore non convivente. La medesima situazione ben potrebbe ricorrere

nei confronti del genitore convivente percettore dell'assegno in luogo del figlio, anzi le possibilità di condizionamento morale appaiono maggiori nell'ambito della convivenza.

Oltre che sul piano pratico tale ricostruzione sconta altresì una difficoltà concettuale. La legittimazione concorrente dei due soggetti, figlio e genitore, finirebbe per derogare all'art. 75 c.p.c., relegando il figlio maggiorenne allo *status* di soggetto privo della capacità giuridica piena, che invece l'ordinamento gli riconosce. Ancor meno convincente è la tesi secondo cui il genitore agirebbe "*iure proprio*", aggirando la regola processuale.

3. La legittimazione sostanziale.

L'elaborazione giurisprudenziale si è infatti spinta più in là.

Essa ha ipotizzato accanto al diritto processuale alla domanda del genitore convivente, anche un diritto sostanziale di questi a conseguire "*iure proprio*" il contributo in parola. L'orientamento tradizionale giunge e a porre sullo stesso piano il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e il genitore con cui vive, «[...] *Si tratta di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone*» (Cass. Civ. 11 novembre 2013, n. 25300). Secondo tale tesi, il diritto a ricevere a mani proprie il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne in capo al genitore convivente discenderebbe dagli artt. 147 e 148 c.c., che obbligano in via generale l'altro genitore a concorrere all'onere di mantenimento della prole, ivi compresi quelli maggiorenni ma non autonomi.

Tale prassi è censurabile sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello pratico.

Sotto il primo, non si vede come un diritto che appartiene ad una persona, il figlio soggetto di diritto munito di piena capacità giuridica, possa divenire il diritto proprio di un'altra persona - il genitore convivente. L'incoerenza della ricostruzione ipotizzata, e incredibilmente seguita da parte della giurisprudenza, risalta nella sua pienezza se la si trasla al di fuori dell'ambito dei rapporti tra coniugi. Se un qualunque creditore volesse fare valere le proprie ragioni nei confronti del *debitor debitoris*, dovrebbe prima procurarsi un titolo nei confronti del primo e poi, nei limiti consentiti, procedere ex art. 543 c.p.c. ad espropriazione forzata presso terzi. Né il richiamo agli artt. 147 e 148 c.c. pare sufficiente a fondare la compressione della capacità giuridica del figlio maggiorenne, che è il solo titolare del diritto al proprio mantenimento nei confronti di entrambi i genitori fino alla autonomia economica.

Sotto il profilo pratico, valgono le stesse considerazioni svolte in relazione al tema della legittimazione processuale. Infatti, se il figlio maggiorenne per inesperienza o per condizionamento morale potrebbe non essere in grado di esercitare il suo diritto nei confronti del genitore non convivente e onerato all'assegno periodico, *a fortiori* lo sarebbe nei confronti del genitore con cui

convive. Quest'ultimo, una volta percepito "*iure proprio*" l'assegno potrebbe destinarlo agli usi ritenuti più opportuni, non necessariamente rispondenti all'interesse del figlio, vero destinatario del mantenimento. Si pensi all'ipotesi in cui sotto lo stesso tetto convivano figli di altre unioni, ovvero che il genitore ospiti in maniera più o meno continuativa un nuovo partner: nella migliore delle ipotesi l'assegno destinato al figlio confluirà nel budget della nuova convivenza, supplendo alle esigenze di tutti i conviventi. Il figlio dovrebbe allora farsi latore di un'azione giudiziaria nei confronti del genitore, che dorme sotto lo stesso tetto dietro la porta accanto, per ottenere il diretto versamento dell'assegno per il suo mantenimento dall'altro. Non sembra francamente un'ipotesi realistica.

4. *Il versamento a mani del figlio.*

Ancora più grave è la distorsione registrabile nella prassi giurisprudenziale in ordine al pagamento diretto al figlio maggiorenne da parte del genitore onerato. La questione si articola in due diversi temi:

A - il diritto del figlio maggiorenne a percepire direttamente il contributo dell'altro genitore;

B - il diritto del figlio, già destinatario di un assegno corrisposto al genitore convivente durante la minore età, una volta divenuto maggiorenne.

Quanto al primo tema, l'opinione tradizionale, che continua ad avere seguito, trova espressione nella pronuncia sopra citata, secondo cui "*giammai [...] potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto*" (Cass. Civ. 11 novembre 2013, n. 25300). A fondamento della decisione il Collegio richiama i principi processuali in tema di domanda. Sulla stessa linea, ma aggravando l'apporto formalistico, si pone parte della giurisprudenza successiva, nel negare il versamento a mani del figlio, persino quando ne abbia fatto esplicita richiesta all'obbligato, ma non domanda giudiziale ("*attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene meno perciò al principio della domanda giudiziale di cui all'art. 99 c.p.c.*" Cass. Civ. ord. 12 novembre 2021, n. 34100). In definitiva, si è giunti al totale esproprio del diritto del figlio maggiorenne in favore del genitore convivente, subordinando la realizzazione del suo diritto a una azione giudiziaria autonoma, che egli non potrà in sostanza esercitare e per difetto di esperienza e per condizionamento morale, ma anche materiale, non disponendo il figlio neanche del necessario per mantenersi.

Quanto al secondo, si assiste ad una sorta di *prorogatio sine die* del versamento a favore del genitore convivente durante la minore età del figlio, sprovvista di un vero e proprio apparato motivazionale.

A fronte di una giurisprudenza stancamente ripetitiva, si stagliano le posizioni di parte della dottrina e alcune innovative pronunce.

Autorevole dottrina, rifacendosi alla lettera e alla *ratio* ritiene che l'art. 155 *sexies* c.c. impone che il diritto alla contribuzione fissato dal giudice durante la minore età del figlio cessi automaticamente quando questi raggiunga la maggiore età, dopo di che il giudice potrà sempre disporre, *ex novo*, in favore dello stesso figlio divenuto maggiorenne, un assegno periodico, qualora ricorrano i requisiti previsti da tale norma (M. FINOCCHIARO, *Assegno versato direttamente ai maggiorenni*, in *Guida dir.*, 2006, 11, 41-42) .

Un innovativo orientamento giurisprudenziale fa capo alla ordinanza Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183, la quale ha affermato, in maniera esplicita, che il dovere in capo ai genitori di mantenere i figli cessa istantaneamente al compimento del diciottesimo anno di età, salva la possibilità, per coloro che non abbiano raggiunto l'indipendenza economica in tale tempo, di proporre domanda giudiziale per vedersi riconoscere un (nuovo) diritto al mantenimento, prudentemente valutato dal giudice sia nell'*an* che nel *quantum debeatur*. Si riportano alcuni passi della motivazione:

- «il dovere di mantenimento dei figli ha assunto connotati nuovi sin dalla riforma di cui alla legge 8 febbraio 2006, n. 54, che con l'art. 155-quinquies c.c., ha dettato una disposizione ad hoc “in favore di figli maggiorenni”»;

- pertanto «sussistono modalità diverse per l'adempimento del dovere di mantenimento verso il figlio, a seconda che questi sia un minore (art. 337-ter) o un maggiorenne ma non indipendente economicamente (art. 337-septies)» (par. 4.1);

- «Nella materia in esame, occorre [...] osservare come, alla stregua della lettera e della *ratio* dell'art. 33-septies c.c., comma 1, la legge si fonda sull'assunto secondo cui l'obbligo in questione permane a carico dei genitori sino al momento in cui il figlio raggiunga la maggiore età, alla stregua del dovere di mantenere e del diritto di essere mantenuto, rispettivamente previsti dall'art. 147 c.c. [...] e art. 315-bis c.c., comma 1. [...] Così come il dovere di educare a tutte le esigenze della vita e di procurare un'istruzione ai figli - e, specularmente, di esigere la continuazione negli studi oltre quelli dell'obbligo - può ragionevolmente datarsi dalla nascita alla maggiore età del figlio, del pari il dovere di mantenere i figli permane sicuramente fino a quella età, ai sensi degli artt. 147 e 315-bis c.c.» (par. 4.3);

- dal compimento della maggiore età «subentra la diversa disposizione “in favore dei figli maggiorenni”, di cui all'art. 337-septies c.c., comma 1, ogniquale volta essi siano “non indipendenti economicamente”» (par. 4.4).

Con il compimento del diciottesimo anno d'età, dunque, cessa il diritto al mantenimento che la legge riconosce a favore dei minorenni e subentra un regime normativo nuovo e diverso che, come si sta per chiarire, rifugge ogni automatismo. Tale conclusione, trae alimento e a sua volta lumeggia il secondo periodo del comma 1 dell'art. 337 *septies* c.c., a tenore del quale l'assegno di mantenimento riconosciuto dal giudice è versato direttamente al figlio, salvo diversa disposizione.

Tale soluzione giurisprudenziale appare maggiormente conforme alla volontà del legislatore, quale emergente dai lavori parlamentari.

5. Lo scopo del legislatore.

L'applicazione della norma compiuta dalla giurisprudenza contrasta con la *ratio* dell'istituto desumibile dai lavori parlamentari relativi alla L. 54/06, che conteneva l'art. 155 *quinquies* c.c., trasfuso nella disposizione oggi vigente 337 *septies* c.c. La norma nasce del tutto bipartisan. Essa è inclusa nella proposta n. 4068 presentata il 16 giugno 2003 dell'on. Mazzucca del PD, poi riunita alle altre. Essa fu condivisa da esponenti di altre forze politiche, di cui sono espressione le parole del relatore on. Tarditi di tutt'altro orientamento politico. Infatti, la Commissione referente, poi seguita dal voto dell'assemblea, scelse tra due orientamenti: uno c.d. adultocentrico e uno volto a privilegiare la centralità dell'interesse del figlio.

Così si espresse in assemblea il relatore, (Seduta n. 600 del 10 marzo 2005): *La discussione, sia in Commissione giustizia, sia nelle altre Commissioni interpellate in sede consultiva, ha abbondantemente chiarito che quanti rimproverano al progetto di riforma in esame di non pensare abbastanza ai figli, all'atto pratico vogliono effettuare sistematiche scelte che lo mettono in secondo piano: ... è ancora così quando si vuole che l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne sia versato sul conto corrente del genitore convivente, anziché esserne egli stesso ... titolare*".

Ancora più vigoroso l'intervento in replica nel dibattito assembleare dell'on. Paniz: *"Ma il figlio è maggiorenne! L'elaborazione giurisprudenziale nel nostro paese si è orientata lungo due linee guida: da un lato si è individuata la legittimazione in capo al figlio maggiorenne, proprio in quanto tale, dall'altro lato si è ritenuto opportuno confermare una legittimazione attiva a favore del genitore del figlio pur maggiorenne. Ma in questa conflittualità, in questo orientamento difforme si annida la possibilità di contrasti giurisprudenziali continui e di liti che, invece di cessare, aumentano.*

Noi, con questo provvedimento assumiamo una posizione precisa in favore del maggiorenne. E non può che essere così se pensiamo che il maggiorenne viene considerato titolare di un centro di interessi e di possibilità di intervento, in linea con la sua età al punto tale che egli può esercitare un fondamentale diritto come, ad esempio, quello di voto. E allora perché da un lato considerarlo titolare di diritti fondamentali e dall'altro ritenerlo incapace di gestire un peculio che gli serve per vivere?

È ovvio che una presa di posizione, da questo punto di vista, era necessaria nel senso di eliminare, una volta per tutte, la possibilità di contrasti giurisprudenziali che avrebbero aggravato economicamente le stesse famiglie che si fossero trovate, in situazione di necessità, a dover ricorrere al giudice per ottenere l'assegno in oggetto".

Il legislatore, in sostanza, perfettamente conscio della esistenza di due tesi, una incentrata sulla legittimazione del genitore convivente, l'altra su quella del figlio divenuto maggiorenne, ha compiuto la propria scelta: *“Noi, con questo provvedimento assumiamo una posizione precisa in favore del maggiorenne”*. La opzione conservatrice, che pone al centro di ogni tutela il genitore convivente, viene espressamente ripudiata in quanto foriera di ulteriori conflitti nel nucleo familiare, già ferito: *“in questa conflittualità, in questo orientamento difforme si annida la possibilità di contrasti giurisprudenziali continui e di liti che, invece di cessare, aumentano”*.

6. Conclusione.

In conclusione, a fronte di una chiara lettera della disposizione desumibile dal testo, nonché della *ratio* desumibile dai lavori parlamentari, ripudiando le interpretazioni alternative proposte dalla dottrina, la giurisprudenza prevalente si è adagiata su una interpretazione stancamente conservatrice del regime giuridico anteriore alla introduzione della norma, volto a valorizzare il ruolo del genitore convivente in chiave “adultocentrica”. Tale opzione ermeneutica contrasta con i valori costituzionali di libertà individuale da riferirsi anche al giovane adulto, che esattamente come i soggetti più anziani ha diritto alle sue libertà civili e alla disponibilità dei suoi averi, tutelata peraltro anche in sede di CEDU, oramai parte del diritto unionale che la ha recepita.